

Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - retribuzione -
Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso -
Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento
del mandato - Possibilità per l'assemblea di determinare un compenso
aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e
indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non
esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi
remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento
dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia
l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e
anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo
al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non
si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza
determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che
aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso
straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai
condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in
forza del rapporto ordinario di amministrazione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv.
674737 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130,
Cod_Civ_art_1709, Cod_Civ_art_2233